

PREMIO GIOVANILE “CARLO PENTO”



REGOLAMENTO

INTRODUZIONE: metodo, scopo e finalità

L’istituzione del premio giovanile “Carlo Pento” in memoria dell’Ex Presidente del Circolo Scacchistico Rodigino negli anni 1999-2001, viene istituito per riconoscere la crescita agonistica e formativa dei giovani soci del Circolo, contribuendo alla loro formazione attraverso “borse di studio” premiali – costituite da contributi economici - atte a riconoscerne l’impegno agonistico profuso ma allo stesso tempo costituenti lo stimolo al miglioramento sia tecnico che culturale nell’approfondimento delle tematiche scacchistiche.

La strutturazione del premio e del relativo regolamento sottendono l’attenzione che il Circolo pone per la formazione giovanile, ma si manifestano allo stesso tempo come propedeutici alla costituzione del necessario vivaio di nuove leve, agendo sullo stimolo aggiuntivo al conseguimento dei risultati sportivi che danno merito per la conquista del contributo di cui si tratta.

Lo stanziamento economico per l’istituzione del premio è ritenuto la base fondante per il successo dell’iniziativa, il cui importo complessivo è oggetto di delibera annuale del Consiglio Direttivo del Circolo, al quale spetta anche l’onere dell’approvazione del presente regolamento.

L’obiettivo pertanto dello stanziamento di risorse - e della costituzione del relativo ambito regolamentare - è quello di stimolare il progresso agonistico dei giocatori juniores associati al circolo, ma anche di attrarne di nuovi agendo mediante forme collaterali di incentivo all’approccio al gioco, alla vita del circolo e alla continuità dell’attività di tipo agonistico.

Art. 1 - Strutturazione del premio – contributo economico

1. Il premio di cui il presente regolamento si pone a disciplina, si estrinseca nell'attribuzione di contributi economici atti a riconoscere il percorso agonistico e formativo svolto dai concorrenti, attuati attraverso la corresponsione di somme in denaro;
2. Per i concorrenti minorenni la corresponsione delle somme deve avvenire a favore di chi ne esercita la patria potestà, ne risulta tutore o esercita sul concorrente qualsiasi forma di controllo e tutela previsti e consentiti dalla legge;

Art. 2 - Periodo di riferimento

1. Il periodo di riferimento per l'attribuzione dei punteggi validi per l'assegnazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 4 è compreso fra **01 gennaio e 01 dicembre** di ciascun anno solare, estremi inclusi.

Art. 3 - Soggetti concorrenti

1. Ai fini della concorrenza al premio occorre essere – a pena di esclusione - in regola con il tesseramento federale F.S.I. dell'anno di riferimento di cui al periodo individuato all'art. 2, ed aver adempiuto alle formalità di iscrizione al Circolo Scacchistico Rodigino per il medesimo periodo;
2. Sono soggetti concorrenti (nel seguito denominati concorrenti) tutti i soci che saranno tesserati con il Circolo Scacchistico Rodigino con tessera del tipo FSI Juniores nell'anno di riferimento di cui al periodo individuato all'art. 2; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 24/01/2024](#))
3. Il giocatore che nel corso dell'anno di riferimento del premio raggiungesse il diciottesimo anno di età sarà ritenuto ugualmente concorrente legittimo all'assegnazione; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 24/01/2024](#))
4. Il giocatore che nel corso dell'anno di riferimento del premio raggiungesse l'undicesimo anno di età sarà ritenuto ugualmente concorrente legittimo all'assegnazione del premio per la categoria U.10; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 24/01/2024](#))

Art. 4 - Criteri di valutazione

1. **Criterio di valutazione MATRICE A): PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI UFFICIALI:**
verrà assegnato a ciascun concorrente un punteggio in funzione del numero di tornei di cui all'art. 5, disputati nell'arco temporale di cui all'art. 2 (01 gennaio – 01 dic dell'anno di riferimento);
2. **Criterio di punteggio MATRICE B): PROGRESSIONE DI PUNTEGGIO ELO:**
verrà assegnato a ciascun concorrente un punteggio in funzione della progressione di punteggio ELO – rapid e standard - acquisita nell'arco temporale di cui all'art. 2 (01 gennaio – 01 dic dell'anno di riferimento); ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-07-2025](#))
3. **Criterio di punteggio MATRICE C): VITTORIE O PAREGGI CON AVVERSARI DI MAGGIORE FORZA ELO:**
verrà assegnato a ciascun concorrente un punteggio in funzione dell'ottenimento di una vittoria o di un pareggio, ottenuti nel corso di competizioni ufficiali di cui al successivo art. 5, disputate nell'arco temporale di cui all'art. 2 (01 gennaio – 01 dic dell'anno di riferimento), parametrato sul divario di maggiore forza di gioco espressa come differenza fra il punteggio ELO dell'avversario e quello del concorrente; per la valutazione della forza di gioco vanno considerati il punteggio ELO del concorrente e dell'avversario come ufficialmente registrati al momento dell'iscrizione all'evento nel quale si realizza l'ottenimento del risultato positivo;
4. Ai fini della valutazione dei criteri di cui alla matrice B) saranno considerate le variazioni sia di ELO standard che rapid; per la valutazione del punteggio utile per la concorrenza alla borsa di studio in

funzione di ciascuna tipologia di punteggio ELO sarà attribuita apposta pesatura come disposto dal seguente articolo 8;

5. Ai fini della valutazione dei criteri di cui alla matrice C) si considerano per il calcolo del divario di punteggio fra concorrente e avversario, i punteggi ELO siano essi standard o rapid;

Nel caso di attribuzione di punteggio utile per la concorrenza al premio con valutazione attuata mediante ELO Rapid, il punteggio assegnato sarà decurtato del 25%;

Art. 5 - Tipologie di competizione ufficiale ammesse

1. Sono considerate ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui al presente regolamento le competizioni ufficialmente omologate dalla FIDE e dalla FSI, da questi organismi riconosciute e valide per le variazioni ELO sia standard che rapid;
2. Sono altresì considerate pariteticamente a quanto sopra:
 - 2.1. la partecipazione con disputa di incontri da parte del concorrente nel corso del Campionato Italiano a Squadre di qualsiasi categoria;
 - 2.2. la partecipazione e la disputa di tornei dei circuiti giovanili regionali ancorché non assegnanti attribuzioni di punteggio ELO, ma comunque validi per la qualificazione ai campionati italiani giovanili (ad es. circuito Grand Prix Regionale Veneto)
 - 2.3. La partecipazione con disputa di incontri da parte del concorrente nella finale dei Campionati Italiani Studenteschi;
 - 2.4. Per la sola categoria di giocatori U.10 (di cui al successivo art. 6 c. 1), la partecipazione e la disputa di tornei dei circuiti giovanili regionali (ad es. circuito Grand Prix Regionale Veneto) ancorché non assegnanti attribuzioni di punteggio ELO, e ancorché non validi per la qualificazione ai campionati italiani giovanili; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-04-2025](#))
3. Ai fini dell'assegnazione di punti validi per il conseguimento del Premio Carlo Pento non sono considerati tornei diversi da quelli del presente articolo ai commi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-04-2025](#))

Art. 6 - Gruppi di assegnazione

1. I concorrenti sono divisi in due categorie: giocatori ~~under~~ fino a 10 anni (nel seguito U 10) e giocatori Juniores Over (nel seguito JO); ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-04-2025](#))
2. La divisione in due gruppi è necessaria per la diversa attribuzione dei criteri di assegnazione dei punteggi relazionata ai diversi livelli di capacità di gioco dei concorrenti (solitamente meno sviluppata nei giocatori più giovani) ma anche per le diverse tipologie di competizione a cui le due categorie sono generalmente assoggettate;

Art. 7 - Metodologia di assegnazione dei punteggi

5. L'assegnazione del premio per entrambi i gruppi di assegnazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato la migliore somma di punteggi, attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 4 e con la pesatura di cui al seguente art.8;
6. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi utili per la concorrenza al premio, la categoria U10 vedrà il riconoscimento dei punteggi esclusivamente secondo la MATRICE A) PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI UFFICIALI di cui all'art. 4 comma 1 e secondo quanto sancito all'art. 5 c. 2.4; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-04-2025](#))

7. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo la matrice B): PROGRESSIONE DI PUNTEGGIO ELO, per i giocatori senza rating ELO alla data del 1° gennaio di ciascuna annualità, l'assegnazione del punteggio avverrà tenendo conto della progressione ELO avuta fra il momento di prima attribuzione di ELO Fide e il punteggio ELO Fide al 1 dicembre dell'anno di riferimento; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-07-2025](#))

Art. 8 - Pesatura dei punteggi

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo la MATRICE A): PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI UFFICIALI di cui all'art. 4 c. 1, i punteggi assegnabili sono i seguenti:

TABELLA PESATURA PUNTEGGI TORNEI SOSTENUTI (Art. 4 c. 1)	
Numero di tornei disputati nel periodo di riferimento di cui all'Art. 2	Punti
0-1	0
2-3	2
4-6	5
7-9	10
10-12	15
13-15	22
più di 15	25

2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo la MATRICE B): PROGRESSIONE DI PUNTEGGIO ELO di cui all'art. 4 c. 2, i punteggi assegnabili sono i seguenti:

B1) TABELLA PESATURA PUNTEGGI PROGRESSIONI DI PUNTEGGIO ELO STANDARD (Art. 4 c. 2)	
Progressione punti ELO nel periodo di riferimento di cui all'Art. 2	Punti
Negativa o nulla	0
1-9	0
10-19	2
20-49	5
50-99	10
100-149	15
150-199	20
200-249	25
250-299	30
300-349	35
350-399	40
400 E OLTRE	45

B2) TABELLA PESATURA PUNTEGGI PROGRESSIONI DI PUNTEGGIO ELO RAPID (Art. 4 c. 2)	
Progressione punti ELO nel periodo di riferimento di cui all'Art. 2	Punti
Negativa o nulla	0
1-19	0
20-49	2
50-99	4
100-149	8
150-199	12
200-249	16
250-299	20
300-349	24
350-399	28
400 E OLTRE	32

3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo la MATRICE C): VITTORIE O PAREGGI CON AVVERSARI DI MAGGIORE FORZA ELO di cui all'art. 4 c. 3, i punteggi assegnabili sono i seguenti:

TABELLA PESATURA PUNTEGGI VITTORIE CON AVVERSARI DI MAGGIORE FORZA ELO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 2 (Art. 4 c. 3)		
Differenza punteggio ELO	Punti assegnati con vittoria	Punti assegnati con pareggio
fino a 100	0	0
da 101 a 150	1	0,5
da 151 a 200	2	1
da 201 a 300	3	1,5
da 301 e oltre	4	2

Art. 9 - Spareggio per assegnazione del premio in caso di parità dei punteggi

1. In caso di parità di punteggio finale fra più concorrenti alla data del 01 dicembre dell'anno di riferimento del premio, l'assegnazione avverrà secondo i criteri di spareggio sotto specificati, diversificati per categoria U.10 e JO:
 - 1.1 Per la categoria U.10 si terrà conto della data di conseguimento del punteggio attribuito all'assegnazione del premio, dando la precedenza al concorrente che abbia conseguito detto punteggio per primo;
 - 1.2 In caso di ulteriore parità il premio sarà assegnato al giocatore U.10 più giovane;

- 1.3 Per la categoria JO si terrà conto del punteggio ELO dei concorrenti, assegnando il premio al giocatore con la media fra il punteggio ELO standard e rapid più alta; qualora un giocatore sia sprovvisto di assegnazione di punteggio ELO (rapid o standard), ai fini del calcolo della media verrà assegnato il punteggio di 1399 per il relativo ELO non ancora acquisito; ([Variazione del Cons Dir. C.S.R. 09-04-2023](#))
- 1.4 In caso di ulteriore parità il premio sarà assegnato al giocatore JO più giovane;

Art. 10 - Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla concorrenza al premio:
 - 1.1 coloro che – nel periodo di riferimento di cui all'art. 2 - commettano illeciti sportivi e/o che siano destinatari di provvedimenti e sanzioni da parte della giustizia sportiva federale, o che in ogni caso incorrano nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina adottato dalla Federazione Scacchistica Italiana. La gravità della sanzione comminata e la relativa attinenza con le finalità del premio sarà valutata - ai fini dell'esclusione dalla concorrenza al premio - dal Consiglio Direttivo del Circolo, il quale assumerà apposita deliberazione in merito, motivante delle ragioni di esclusione o meno del concorrente;
 - 1.2 i concorrenti che nel corso del periodo di riferimento di cui all'art. 2 abbiano chiesto liberatoria per il tesseramento presso altra società sportiva scacchistica;

Art. 11 - Mancata assegnazione del premio

1. Nel caso in cui - per ciascuna delle due categorie di partecipazione - nessuno dei concorrenti raggiunga i requisiti necessari per l'assegnazione del premio, lo stesso potrà essere – con motivata argomentazione deliberata dal Consiglio del Circolo - soppresso o riassegnato secondo ulteriori criteri;

Art. 12 - Consegna del premio

1. Il premio verrà formalmente assegnato nel corso della cerimonia individuata ogni anno mediante Deliberazione del Consiglio del Circolo Scacchistico Rodigino;
2. Il versamento del premio avverrà mediante bonifico sul conto corrente indicato dal concorrente o, nel caso di concorrente minorenni, dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento;

Art. 13 - Controversie e ricorsi

1. Avverso l'assegnazione della borsa di studio a favore di un concorrente è ammesso ricorso al Circolo Scacchistico Rodigino solo da parte di altri concorrenti allo stesso premio; I ricorsi promossi da terzi che non siano i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 del presente regolamento saranno rigettati;
2. Il ricorso potrà essere attuato mediante richiesta formale di rivalutazione del calcolo effettuato ai sensi dell'art. 7 c. 1 e i criteri di cui all'art. 8;
3. La formulazione di ricorso con richiesta di ricalcolo dovrà essere inoltrata entro 10 giorni dalla data della cerimonia di assegnazione, come individuata dall'art. 10 del presente regolamento;
4. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata alternativamente a mezzo PEC all'indirizzo Rovigoscacchi@pec.it, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al Presidente del Circolo Scacchistico Rodigino (farà fede la data di inoltro) oppure consegnata a mano al Presidente del Circolo Scacchistico Rodigino;

5. Altre forme di inoltro e comunicazione sono considerate non utilizzabili e quindi non considerabili ai fini del ricorso;